



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

ORDINANZA DEL SINDACO

Atto n. 10 del 03/09/2021

Oggetto:	Fruizione turistica del territorio Comunale
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Ussassai dispone di un territorio caratterizzato dalla presenza di aree di elevatissimo pregio ambientale, naturalistico, storico e paesaggistico e di monumenti naturali che, in quanto tali, sono assoggettati a peculiari forme di tutela, con il fine di garantirne la conservazione;
- tale patrimonio ambientale naturalistico, storico e paesaggistico, negli ultimi anni sta attraendo numerosi escursionisti e ciò determina la necessità di adottare misure di salvaguardia dei beni, attraverso la definizione delle modalità di fruizione degli stessi;
- nell'ultimo anno, in particolare, si sono verificati fatti che inducono a ritenere che occorre intervenire in tempo per prevenire gravi danni al suddetto patrimonio.

Considerato che il Comune di Ussassai ha tra i suoi obiettivi principali la tutela, la conservazione e la valorizzazione del proprio territorio, con lo scopo di tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, naturalistica, paesaggistica, storica e culturale della propria comunità e promuovere forme di sviluppo sostenibile.

Rilevata l'esigenza di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di tutela del territorio, compresi i boschi, i beni archeologici e storici, le grotte, la fauna, la flora e più in generale la preziosa biodiversità e di adottare, nel contempo, misure atte a salvaguardare l'igiene, la sanità e l'incolumità pubblica.

Ravvisata, pertanto, di definire un sistema di regole in ordine alle modalità di accesso e di uso turistico del territorio Comunale, ivi compreso il territorio ricadente nel demanio civico.

Riconosciuta l'assoluta indifferibilità e urgenza nelle more di adozione di apposito regolamento, e stante, attualmente, l'assenza di risorse finanziarie atte a porre in essere interventi operativi in via ordinaria.

Considerato:

- che occorre assicurare idonei interventi di supporto ai gruppi spontanei per le escursioni sul territorio comunale, per le implicazioni connesse alla sicurezza personale degli individui e dei gruppi;

Visti:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 " Codice dei beni culturali e del

- paesaggio";
- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, ove si stabilisce che *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale ... (omissis) (comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017)*
 - la L. R. n. 45 del 22.12.1989, recante " *Norme per l'uso e la tutela del territorio Regionale* ", nelle parti che interessano il territorio di questo comune, ed il ruolo di gestione affidato agli stessi per quanto riguarda le aree protette ess.mm.ii.
 - l'Ordinanza per la prevenzione incendi della Regione Autonoma della Sardegna.
 - Le direttive comunitarie vigenti sulle aree SIC e ZPS e relativo piano di gestione.
 - il D.Lgs. 267/2000;
 - la Legge 689/81.

ORDINA

è fatto obbligo a chiunque, escluso residenti, per le ragioni indicate nella premessa del presente provvedimento, di attenersi, entro l'ambito della circoscrizione territoriale del Comune di Ussassai, alle seguenti disposizioni:

VISITE ED ESCURSIONI

La fruizione dei beni ambientali e paesaggistici, storici e culturali di proprietà del Comune di Ussassai (in particolare: fiume, grotte, boschi, siti archeologici, etc.) deve avvenire nel rispetto di quanto imposto dalla presente ordinanza.

ATTIVITÀ DI ARRAMPICATA (FREE CLIMBING)

La fruizione delle vie di arrampicata esistenti dislocate sul territorio comunale, deve avvenire nel rispetto di quanto imposto dalla presente ordinanza.

È severamente vietata l'apertura di nuove vie di arrampicata su tutto il territorio, in assenza di specifica autorizzazione scritta rilasciata dagli uffici comunali competenti in seguito a presentazione di apposito progetto.

SOSTA NEL TERRITORIO

E' assolutamente vietato il bivacco, sia diurno che notturno, in tenda, camper e roulotte su tutto il territorio comunale.

In deroga a quanto sopra, è consentita la sosta notturna per una o più notti, per finalità di studio, di promozione del territorio da parte di soggetti accreditati o nell'ambito di escursioni effettuate da guide professioniste, in seguito a specifica comunicazione scritta depositata presso gli uffici comunali competenti.

USO DI VEICOLI NEL TERRITORIO

E' assolutamente vietato inoltrarsi con motoveicoli e autoveicoli in genere nei sentieri e nelle mulattiere presenti sul territorio comunale, salvo i casi in cui venga acquisita specifica autorizzazione comunale.

Il parcheggio dei veicoli è consentito oltre che nelle apposite aree di servizio date in concessione dal comune anche nelle restanti parti del territorio comunale - demanio civico - per le quali non risulti affisso apposito segnale di divieto di parcheggio o informativa riconducibile alla presente Ordinanza.

DIVIETI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

1) È **vietata** l'accensione di fuochi, il prelievo di fossili, la pesca nei fiumi, la raccolta di specie erbacee o animali.

2) È **vietato** abbandonare detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi genere sul territorio e nelle immediate vicinanze, anche temporaneamente. I rifiuti debbono essere conferiti nel rispetto

delle regole e delle modalità stabilite nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei RR.SS.UU.

3) È **vietato** danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica ed ogni altro manufatto ad essa attinente.

Si richiamano inoltre i divieti previsti dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali e dai regolamenti Comunali.

La presente ordinanza viene adottata in via d'urgenza e ha un efficacia temporanea, a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio e fino al 31.12.2021.

La Polizia Municipale, la Compagnia Barracellare, nonché tutte le altre forze pubbliche sono incaricate di far rispettare quanto sopra ordinato, applicando per qualsiasi violazione agli articoli sopracitati, qualora non previste da altra specifica normativa, una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500.00, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria per danni causati al patrimonio comunale.

Ricorso

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi del disposto dell'art. 104 del D. Lgs. 2 Luglio 2010 o, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Francesco Usai

Il Sindaco

f.to USAI FRANCESCO